

STATUTO DELLA SOCIETA'

" Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti - Srl Unipersonale, Società Agricola"

TITOLO I DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: **" Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti - Srl Unipersonale - Società Agricola"**, (in seguito denominata "Società"), ai sensi e per degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile; ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di società a partecipazione pubblica (come da ultimo modificata dal Dlgs 19.8.2016 nr 175); ai sensi e per gli effetti della normativa fiscale in materia di società agricole (Legge 296 del 27.12.2006, art 1 comma 1093 e successive modifiche ed integrazioni). La società è a capitale interamente pubblico; il capitale sociale è interamente posseduto dal socio: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona , Asp 2 Teramo, Ente Pubblico dotato di personalità giuridica, costituito con Delibera di Giunta Regione Abruzzo nr 109 del 24.12.2014.

- Articolo 2

Oggetto

La società persegue lo scopo di esercitare l'attività agricola, ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile, in via esclusiva, e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La società ha per oggetto anche l'attività di agriturismo sociale, con gestione di fattorie didattiche e attività a favore delle persone con disabilità. Queste attività , rientranti sempre nella categoria ampia di attività agricola, non modificano la natura di azienda agricola anche ai fini fiscali. La strumentalità dell'attività ai favore dell'Ente pubblico socio è riconducibile allo statuto e alle finalità dello stesso Ente, e si concretizza con la obbligo inderogabile di impiegare gli utili della società alle finalità istituzionali dell'Ente.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la società potrà:

- a) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con soggetti finanziari e bancari al fine di accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari, nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dalla legge;
- b) effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori agricoli e sociali a favore dell'Ente socio;
- c) partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti l'agricoltura, l'energia e l'ambiente anche attraverso accordi con gli enti promotori.

Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998,

Articolo 3

Sede

3.1 La società ha sede in Atri, Via Pietro Baiocchi, o all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

3.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio del socio pubblico, sia esso costituente o partecipante, in forma singola o aggregata ed di istituire e sopprimere unità locali operative quali filiali od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2047 e potrà essere prorogata attraverso deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 5

Capitale Sociale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il capitale sociale è posseduto per l'intero dall' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Asp 2 Teramo, con sede legale in Atri Via Pietro Baiocchi nr 29.

5.2 Il Capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della società dall'Asp 2 Teramo

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.6.

5.4. La Società può deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo le norme definite dal codice civile.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

7.1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

7.2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

7.3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento: rinvio al regolamento di contabilità del socio unico

8.1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP 2 Teramo- negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

8.2. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

8.3. Alla società si applicano espressamente i principi e le linee del regolamento di contabilità dell'Asp 2 Teramo, che qui si intendono integralmente richiamate.

8.4. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

8.5. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento dell'Ente deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento dell'Asp "2 Teramo stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

8.6. I finanziamenti soci effettuati dal unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico

9.1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Asp 2 Teramo.

Articolo 10

Esercizio del controllo analogo

10.1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Asp 2 Teramo, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi e sulle proprie attività

L'organo amministrativo sottoporrà la propria attività al controllo dell'Asp 2 Teramo, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte

poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente nei propri documenti contabili, disciplinati dal proprio regolamento di contabilità.

10.2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, l'Asp 2 Teramo per l'esercizio del controllo analogo riceve trimestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dall'Asp stessa.

10.3. La proposta di bilancio, con gli allegati previsti nel richiamato regolamento di contabilità necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Asp 2 Teramo ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

10.4. Ai fini del controllo di gestione, la società dovrà applicare tutte le disposizioni previste nel regolamento di contabilità dell'Asp 2 Teramo.

TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico

Articolo 12

Domiciliazione

12.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

12.2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 13

Assemblea dei soci

13.1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

13.2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili, approvazione dei documenti contabili previsti nel regolamento di contabilità dell'Asp 2 Teramo, espressamente applicati alla società;
- b) la nomina e revoca dell'amministratore Unico, o dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente;
- c) la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico,

;

- d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- g) aumento o riduzione del capitale sociale;
- h) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
- i) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenne a favore di terzi;
- l) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- m) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- n) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- o) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

Ai sensi dell'Art.2364, n.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
 - Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
 - Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,
 - Nuova costituzione di Società partecipate
 - Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando
- 13.3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

14.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

14.2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

14.3. L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo dell'Asp 2 Teramo per l'approvazione del bilancio preventivo della stessa società.

14.4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

14.5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

14.6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

15.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

15.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

Deleghe

16.1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Asp 2 Teramo. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

16.2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 17

Verbale dell'assemblea

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

17.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

17.3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.

17.4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

Quorum costitutivi e deliberativi

18.1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 19

Modalità di amministrazione

19.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. In questo caso, il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri.

Articolo 20

Disposizioni generali

20.1. L'amministratore unico o i Consiglieri, possono non essere soci.

20.2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore, di consigliere o di Presidente del Consiglio di amministrazione, coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

20.3. L'amministratore unico, o i consiglieri di amministrazione, durano in carica per un periodo non superiore a un esercizio. Tale carica si intende rinnovata, anno per anno, salvo diverso provvedimento del CdA dell'Ente controllante.

20.4. La cessazione dell'amministratore e/o dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore e/o dei consiglieri per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

22.1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

22.2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta contestualmente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione

22.3. L'Organo amministrativo redige, in base agli indirizzi determinati con decisione dell'Asp 2 Teramo, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea, come disciplinati dal regolamento di contabilità dell'Asp stesso.

Articolo 23

Organizzazione

23.1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura dell'Asp 2 Teramo.

Articolo 24

Organo di controllo

24.1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore unico.

24.2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 25

Composizione e durata

25.1. Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

25.2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

25.3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.

25.4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

25.5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.6. I sindaci sono rieleggibili.

25.7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 26

Cause di ineleggibilità e di decadenza

26.1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

26.2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 27

Cessazione dalla carica

27.1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

27.2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

27.3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 28

Revisore unico

28.1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

28.2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Articolo 29

Bilancio e utili

29.1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

29.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

30.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte dell' Asp 2 Teramo

c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;

d) per le altre cause previste dalla legge.

30.2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

30.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 31

Foro competente

31.1. Foro competente in caso di controversie è quello di Teramo.

Articolo 32

Disposizioni applicabili

32.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).